

Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 9 / 2026

**OGGETTO: PARZIALE MODIFICA AL REGOLAMENTO PROVINCIALE
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **tredici** del mese di **gennaio** alle ore **12:00** negli uffici della Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PAOLINI GIUSEPPE**, con la partecipazione e assistenza del **SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE**, che garantisce la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, ha assunto il seguente decreto:

Richiamata la PROPOSTA N. 63/2026 sottoscritta dal dirigente del SERVIZIO 5 - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE - STAZIONE UNICA APPALTANTE - POLIZIA LOCALE PROVINCIALE - TRASPORTO PRIVATO recante ad oggetto: "**PARZIALE MODIFICA AL REGOLAMENTO PROVINCIALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**" e di seguito integralmente riportata:

« **Richiamati:**

- 3) l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in base al quale i Comuni e le Province, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, sono tenuti all'adozione di specifici regolamenti nelle materie di propria competenza ed, in particolare, per l'organizzazione degli uffici e l'esercizio delle relative funzioni;
- 4) l'art. 48, c. 3, del citato decreto legislativo che demanda alla competenza della Giunta *(per la Provincia, ora, al Presidente dell'ente, quale organo di governo)* l'adozione del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- 5) l'art. 89 del suddetto decreto che prevede:

- ❑ *che gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti e in conformità allo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e servizi sulla base dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;*
- ❑ *che la potestà regolamentare si esercita tenendo conto di quanto demandato dalla contrattazione collettiva nazionale nelle materie espressamente indicate al comma 2 del medesimo articolo;*

l'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ai sensi del quale le PP.AA. definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

Dato atto che, con Decreto Presidenziale di Governo n. 49 del 16/03/2023 è stato approvato il nuovo Regolamento provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Dato atto che, con Decreto Presidenziale di Governo n. 22 del 8 febbraio 2024 è stato parzialmente modificato il sopracitato Regolamento provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi limitatamente all'art. 15 con cui è stato istituito l'Ufficio Procedimenti disciplinari.

Visto il pensionamento del Direttore Generale, dott. Marco Domenicucci, avvenuto in data 30/06/2025;

Visto il Decreto Presidenziale n. 7 del 26/06/2025 con cui sono state conferite le funzioni di Direttore Generale al dott. Cancellieri Michele, già Segretario Generale dell'Ente, si ritiene necessario modificare la composizione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari di cui all'art 15, riformulandolo come segue:

"ART. 15 – UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

"1. E' istituito l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), costituito in forma collegiale, composto dal Segretario Generale/Direttore Generale (Presidente), dal Dirigente del Servizio 5 (Vice Presidente) e dalla Dirigente del Servizio 7.

2. L'UPD è competente per l'adozione dei provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale nei confronti di tutti i dipendenti dell'Ente privi di qualifica dirigenziale.

3. L'UPD non è costituito come collegio perfetto e può quindi deliberare, in caso di assenza giustificata di un membro, purché sia assicurata la presenza di almeno due componenti.

4. In caso di impedimento o assenza prolungata di uno dei membri, subentra il Dirigente del Servizio 3.

5. Le decisioni conclusive sono adottate collegialmente all'unanimità ovvero a maggioranza dei voti. In caso di assenza di uno dei componenti prevale, in caso di parità, la decisione del Presidente (Segretario Generale/Direttore Generale) e, se assente quest'ultimo, del Vice Presidente (Dirigente del Servizio 5).

6. *Per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari l'UPD si avvale di uno o più funzionari della Elevata Qualificazione "Affari generali, giuridici e disciplinari – Protezione dei Dati Personali – Gestione della Performance – Controllo di Gestione – Formazione - Supporto tecnico-amministrativo agli Enti locali".*

7. *Il Segretario Generale/Direttore Generale è competente, in veste monocratica, all'adozione dei relativi procedimenti disciplinari per tutte le violazioni commesse dai dirigenti.*

8. *Per le violazioni comportanti l'adozione di provvedimenti disciplinari commesse dal Direttore Generale si rinvia a quanto espressamente previsto dall'articolo 30, comma 7, del presente Regolamento."*

Visti, infine:

- i D.Lgs. 267/2000 e 165/2001;
- il vigente Statuto dell'ente;
- il vigente regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con decreto presidenziale n. 49 del 16.3.2023 e s.m.i.;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì:

- che dal presente provvedimento non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
- che tutti gli atti normativi richiamati dal presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche ed integrazioni;

Esaminato dal Servizio 7 - Economico – Finanziario – Patrimonio – Provveditorato – Economato – Espropri e Acquisizioni immobiliari;

PROPONE

- 1) di modificare il vigente Regolamento Provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023 ed s.m.i. limitatamente all'art. 15, per le motivazioni esposte in premessa, che viene riformulato come segue:

"ART. 15 – UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

"1. E' istituito l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), costituito in forma collegiale, composto dal Segretario Generale/Direttore Generale (Presidente), dal Dirigente del Servizio 5 (Vice Presidente) e dalla Dirigente del Servizio 7.

2. *L'UPD è competente per l'adozione dei provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale nei confronti di tutti i dipendenti dell'Ente privi di qualifica dirigenziale.*
 3. *L'UPD non è costituito come collegio perfetto e può quindi deliberare, in caso di assenza giustificata di un membro, purché sia assicurata la presenza di almeno due componenti.*
 4. *In caso di impedimento o assenza prolungata di uno dei membri, subentra il Dirigente del Servizio 3.*
 5. *Le decisioni conclusive sono adottate collegialmente all'unanimità ovvero a maggioranza dei voti. In caso di assenza di uno dei componenti prevale, in caso di parità, la decisione del Presidente (Segretario Generale/Direttore Generale) e, se assente quest'ultimo, del Vice Presidente (Dirigente del Servizio 5).*
 6. *Per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari l'UPD si avvale di uno o più funzionari della Elevata Qualificazione "Affari generali, giuridici e disciplinari – Protezione dei Dati Personali – Gestione della Performance – Controllo di Gestione – Formazione - Supporto tecnico-amministrativo agli Enti locali".*
 7. *Il Segretario Generale/Direttore Generale è competente, in veste monocratica, all'adozione dei relativi procedimenti disciplinari per tutte le violazioni commesse dai dirigenti.*
 8. *Per le violazioni comportanti l'adozione di provvedimenti disciplinari commesse dal Direttore Generale si rinvia a quanto espressamente previsto dall'articolo 30, comma 7, del presente Regolamento."*
-
- 2) di stabilire che il responsabile del procedimento è il sottoscritto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 240/1990.
 - 3) di pubblicare, in forma integrale, il presente decreto presidenziale all'Albo Pretorio dell'ente - con valore di pubblicità legale secondo quanto stabilito dalla L. 18.6.2009, n. 69 - e di inserirlo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nell'elenco dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 - 4) di trasmettere il presente Decreto al Segretario generale, ai Dirigenti di Servizio, nonché alla E.Q. competente in materia di trattamento giuridico del personale, per quanto di rispettiva competenza.
 - 5) di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto in quanto lo stesso ha carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per quanto indicato in premessa

Sottoscritta dal Dirigente del Servizio 5

FEDUZZI MARCO

con firma digitale»

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Esaminata la sopra riportata proposta di decreto e ritenuto di condividerne le motivazioni e di farla quindi integralmente propria;

Richiamata l'art. 1, comma 55, della Legge 56/2014;

Richiamato, altresì, l'art. 23 dello Statuto dell'Ente;

DECRETA

- 1) di modificare il vigente Regolamento Provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023 ed s.m.i. limitatamente all'art. 15, per le motivazioni esposte in premessa, che viene riformulato come segue:

“ART. 15 – UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

“1. E' istituito l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), costituito in forma collegiale, composto dal Segretario Generale/Direttore Generale (Presidente), dal Dirigente del Servizio 5 (Vice Presidente) e dalla Dirigente del Servizio 7.

2. L'UPD è competente per l'adozione dei provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale nei confronti di tutti i dipendenti dell'Ente privi di qualifica dirigenziale.

3. L'UPD non è costituito come collegio perfetto e può quindi deliberare, in caso di assenza giustificata di un membro, purché sia assicurata la presenza di almeno due componenti.

4. In caso di impedimento o assenza prolungata di uno dei membri, subentra il Dirigente del Servizio 3.

5. Le decisioni conclusive sono adottate collegialmente all'unanimità ovvero a maggioranza dei voti. In caso di assenza di uno dei componenti prevale, in caso di parità, la decisione del

Presidente (Segretario Generale/Direttore Generale) e, se assente quest'ultimo, del Vice Presidente (Dirigente del Servizio 5).

6. Per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari l'UPD si avvale di uno o più funzionari della Elevata Qualificazione "Affari generali, giuridici e disciplinari – Protezione dei Dati Personali – Gestione della Performance – Controllo di Gestione – Formazione - Supporto tecnico-amministrativo agli Enti locali".

7. Il Segretario Generale/Direttore Generale è competente, in veste monocratica, all'adozione dei relativi procedimenti disciplinari per tutte le violazioni commesse dai dirigenti.

8. Per le violazioni comportanti l'adozione di provvedimenti disciplinari commesse dal Direttore Generale si rinvia a quanto espressamente previsto dall'articolo 30, comma 7, del presente Regolamento."

- 2) di stabilire che il responsabile del procedimento è il sottoscritto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 240/1990.
- 3) di pubblicare, in forma integrale, il presente decreto presidenziale all'Albo Pretorio dell'ente - con valore di pubblicità legale secondo quanto stabilito dalla L. 18.6.2009, n. 69 - e di inserirlo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nell'elenco dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 4) di trasmettere il presente Decreto al Segretario generale, ai Dirigenti di Servizio, nonché alla E.Q. competente in materia di trattamento giuridico del personale, per quanto di rispettiva competenza.
- 5) di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto in quanto lo stesso ha carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per quanto indicato in premessa

**IL SEGRETARIO GENERALE
CANCELLIERI MICHELE**
(sottoscritto con firma digitale)

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PAOLINI GIUSEPPE**
(sottoscritto con firma digitale)